# Comune di Pinasca

# Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 30/06/2021 Modificato con deliberazione di C.C. n. 12 del 26/04/2023

# Indice

Art. 1 - Oggetto del Regolamento
Art. 2- Definizione di rifiuto
Art. 3 – Soggetto attivo
Art. 4- Presupposti per l'applicazione del tributo
Art. 5 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
Art. 6 - Determinazione della tariffa
Art. 7 – Piano finanziario
Art. 8 - Modalità di computo delle superfici
Art. 9 – Cause di Esclusione
Art. 10 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile
Art. 11 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile
Art. 12 – Opzione per le utenze non domestiche per la fuoriuscita dal servizio di pubblica raccolta
Art. 13 - Istituzioni scolastiche statali
Art. 14 - Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente
Art. 15 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione
Art. 16 - Tributo giornaliero
Art.17 - Riduzioni tariffarie
Art. 18 - Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa
Art. 19 - Riscossione
Art. 20 - Funzionario responsabile
Art. 21 – Controlli
Art. 22 – Accertamento
Art. 23 - Riscossione coattiva
Art. 24- Contenzioso
Art. 25 - Sanzioni
Art. 26 - Interessi
Art. 27 – Rimborsi
Art. 27 bis - Reclami e richieste scritte di informazioni
Art. 28 – Rinvio dinamico
Art. 28 - Entrata in vigore

#### Art. 1 - Oggetto del Regolamento

- 1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti, denominata TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, in attuazione dell'art. 1, commi dal 639 al 668, della Legge 147/2013 e del D.P.R. N. 158/1999, tenuto conto della loro conferma ai sensi dell'art. 1 comma 738, della Legge n. 160/2019, integrandone la specifica normativa.
- 2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 668, della Legge n. 147/2013.
- 3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- 4. Il Consorzio Acea Pinerolese, quale Ente territorialmente competente del Sub Ambito 12 Pinerolese, ha determinato, con provvedimento dell'Assemblea Consortile n. 2 del 29 aprile del 29 aprile 2022, gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dai gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento nello schema I "livello qualitativo minimo" di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022. Resta inteso che il Consorzio, acquisite le informazioni richiamate negli obblighi di servizio di cui ai provvedimenti ARERA, andrà a creare il percorso prescrittivo che partendo dallo schema regolatorio approvato prevederà standard di qualità migliorativi tendenti a raggiungere gli schemi successivi.

#### Art. 2- Definizione di rifiuto

- 1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 come modificato dal D. Lgs. 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni nonché dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani approvato dall'assemblea del Consorzio Acea del 11/06/2021.
- 2. Dal 01/01/2021 la classificazione dei rifiuti è definita dalla legge e non è oltre modo modificabile dal comune. In particolare, la definizione di rifiuto è contenuta nell'art. 183, comma 1, lettera a), del D. Lgs 152/2006, mentre la definizione dei rifiuti urbani è riportata nell'art. 184, comma 2, e nell'art. 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs 152/2006; la definizione di rifiuti speciali è invece contenuta nell'art. 184 comma 3 del medesimo D.Lgs 152/2006.

#### Art. 3 – Soggetto attivo

Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste interamente la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Qualora l'immobile insista anche sul territorio di un Comune limitrofo, la tassa sarà corrisposta a ciascuno dei due Comuni proporzionalmente alla superficie.

#### Art. 4- Presupposti per l'applicazione del tributo

- 1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
- 3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

#### Art. 5 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

- 1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura di tutti i costi del servizio di gestione dei rifiuti.
- 2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
- 3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
- 4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
- 6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
- 7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

#### Art. 6 - Determinazione della tariffa

- 1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27.04.1999 n. 158 e secondo l'articolazione indicata all'art. 15 del presente regolamento.
- 2. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 6. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate l'anno precedente.

3. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario il ripristino degli equilibri di bilancio.

#### Art. 7 – Piano finanziario

- 1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
- 2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
- 3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - i. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - ii. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti:
- 4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
- 5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
- 6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

#### Art. 8 - Modalità di computo delle superfici

- 1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
- 2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i, per tutte le unità immobiliari la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 645 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali

non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La superficie calpestabile viene misurata come segue:

- a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze.
- b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
- c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
- d) in caso di impossibilità di delimitare le superfici produttive di rifiuti assimilati da quelle di rifiuti speciali non assimilati, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata forfetariamente applicando una riduzione del 60% esclusivamente alla superficie dello specifico locale o della specifica area su cui si producono contestualmente rifiuti assimilati e speciali non assimilati.
- 3. Per l'applicazione del tributo, si considerano ai sensi dell'art. 1 comma 646 della legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti; il Comune, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.
- 4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi A, B e C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

#### Art. 9 – Cause di Esclusione

- 1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati come a titolo esemplificativo:
- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali è stata rilasciata idonea documentazione di inagibilità o inabitabilità, di risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

- e) per gli impianti di distribuzione dei carburanti le aree scoperte adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli;
- f) i locali e le aree occupate da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, limitatamente a quelli destinati specificatamente ed in via esclusiva alla celebrazione dei riti ed attività pastorale in genere;
- g) le aree possedute o detenute da coltivatori diretti che mantengono destinazione agricola quali le superfici produttive di paglia, sfalci e potature nonché di altro materiale agricolo o forestale, legnaie, fienili, depositi di messi agricoli ad eccezione dei locali destinati ad abitazioni rurali;
- i) luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione dei rifiuti.
- 2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
- 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

#### Art. 10 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

- 1. Per utenza domestica si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
- 2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
- 3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo famigliare risultante dai registri anagrafici.
- 4. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
- 5. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il nucleo familiare dichiarato dall'utente nella comunicazione di cui all'art.10. In mancanza di tale dato si assume un nucleo familiare di 2 persone, salva la possibilità dell'autocertificazione da parte del soggetto e dell'accertamento da parte del Comune che conducano alla definizione di un diverso nucleo.
- 6. La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente Ka,

- stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).
- 7. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente Kb, stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).

#### Art. 11 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

- 1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'Allegato 2 del presente Regolamento.
- 2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente e con l'ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4 novembre 2005 n. 48-1264. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
- 3. La tariffa applicabile per ogni attività è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi. Sono tuttavia applicate tariffe diverse nel caso i cui le superfici attribuite all'attività secondaria svolta dall'utenza, e risultante da visura camerale, superi del 200% la superficie attribuita all'attività principale.
- 4. La tariffa applicabile alle utenze non domestiche con occupazione permanente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, di carattere non continuativo (ambulanti, locali con apertura fine settimana o periodo estivo ecc) è rapportata ai giorni di effettiva occupazione.
- 5. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).
- 6. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kd stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).

# Art. 12 – Opzione per le utenze non domestiche per la fuoriuscita dal servizio di pubblica raccolta

- 1. Le utenze non domestiche che intendano conferire i propri rifiuti urbani avviandoli totalmente al recupero al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'articolo 238, comma 10, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., devono comunicarlo al Comune entro il 30/06 di ciascun anno con effetto a decorrere dall'anno successivo, indicando la durata del periodo, non inferiore a due (2) anni. L'esercizio della facoltà di utilizzare servizi del gestore privato del mercato e dell'invio della documentazione correlata deve avvenire tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati.
- 2. La comunicazione che è considerata anche quale denuncia di variazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e/o titolare dell'impresa/attività e deve contenere:
  - a. l'ubicazione dei locali ed aree di riferimento e le loro superfici con l'indicazione degli specifici utilizzi;
  - b. il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
  - c. i quantitativi presunti dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti) e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente, per i quali si intende esercitare tale opzione;
  - d. l'impegno a restituire le eventuali attrezzature pubbliche in uso;
  - e. il/i soggetto/i incaricati che effettueranno l'attività di recupero.
- 3. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. N.445/2000), comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Nel corso dei suddetti due anni è possibile cambiare operatore privato, in relazione all'andamento del mercato. Dette utenze sono escluse dalla sola corresponsione della componente tariffaria quota variabile.
- 4. L'opzione di uscita dal servizio pubblico è vincolante per almeno un periodo di due (2) anni senza possibilità di rientro. Alla scadenza del biennio, l'utenza si considera rientrata nel servizio pubblico, salvo che non abbia reiterato l'opzione di servirsi del servizio privato ai sensi e con le modalità e tempistiche previste dal comma 1 del presente articolo. Ai soli fini di semplificare gli adempimenti dei contribuenti l'opzione per il servizio pubblico si ritiene esercitata non solo in caso di comunicazione in tal senso, ma anche in mancanza di tale comunicazione entro i termini previsti dal comma 1 del presente articolo. Per le opzioni già esercitate ai sensi della normativa statale e regolamentare prima dell'entrata in vigore dell'art. 14 della Legge n. 118/2022, l'efficacia dell' opzione è comunque di cinque anni ed è consentita la possibilità di rientro al servizio pubblico entro il predetto periodo, da esercitarsi attraverso comunicazione PEC sottoscritta digitalmente dal titolare dell'utenza e da inviare sia al Comune che al gestore del servizio. La richiesta di rientro avrà efficacia dal 1º gennaio dell'anno successivo a condizione che il gestore, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta di rientro, non evidenzi l'impossibilità tecnica a fornire il servizio, indicando la data successiva entro la quale il servizio sia possibile. In tal caso il rientro al servizio pubblico avverrà dalla predetta data.
- 5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'utenza non domestica che abbia comunicato la scelta del conferimento dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, comunica e presenta al Comune:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, ragione sociale, partita I.V.A. o codice fiscale per i soggetti privi di partita I.V.A., codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al recupero nell'anno solare precedente;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- f) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati al recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dall'attestazione rilasciata dal soggetto/i che effettua /no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che deve essere allegata alla documentazione presentata;
- g) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita I.V.A. o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
- 6. Fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente dovranno essere uguali o superiori al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita, desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti e dimostrati allegando l'attestazione rilasciata dal/dai soggetto/i che ha/hanno effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. La minore quantità di rifiuti avviata allo smaltimento per il recupero in regime di libero mercato dovrà essere giustificata da relativa documentazione comprovante la minor produzione. In sede di verifica il Comune potrà richiedere ogni altra documentazione utile ad identificare il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti.
- 7. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco pubblico o della richiesta dell'eventuale rientro.
- 8. La comunicazione ed i relativi allegati, anche nella forma dell'autocertificazione, trasmessi all'ufficio competente del Comune via PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, saranno oggetto di controllo nel rispetto della normativa vigente.
- 9. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione della comunicazione di cui al comma 1. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 1 entro i termini prestabiliti dalla normativa e riportati nel presente regolamento, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
- 10. Il Comune direttamente o tramite il gestore ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazione mendaci, l'utenza non domestica sarà sanzionata, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina sanzionatoria prevista per le dichiarazioni infedeli.
- 11. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti

- dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
- 12. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 3, il gestore dell'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti, cioè il Comune, comunica l'esito della verifica all'utente. Il mancato rispetto del suddetto termine, ovvero il mancato riscontro, non può essere considerato come accoglimento tacito della richiesta in difetto dei presupposti di legge e regolamentari, essendo l'obbligo di esito della verifica nel termine di sessanta (60) giorni mero adempimento ai soli fini della regolazione della qualità.
- 13. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo singole frazioni dei rifiuti urbani prodotti in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, secondo periodo, della Legge 147/2013.

#### Art. 13 - Istituzioni scolastiche statali

- 1. Si conferma che le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D. L. n. 248/2007, come convertito con modificazioni dalla L. 31/2008, a decorrere dall'anno 2008, non sono tenute a corrispondere il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti.
- 2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza statocittà ed autonomie locali. Tale importo forfettario comprende anche il tributo provinciale di cui al successivo art. 9 ed è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI.

#### Art. 14 - Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

- 1. È fatta salva l'applicazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504.
- 2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali ed aree soggette a tassazione ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla città metropolitana.
- 3. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del Tefa è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti stabilito dal comune ai sensi della legge vigente in materia, salva diversa deliberazione da parte della città metropolitana. Tale deliberazione è comunicata, solo per il 2020, all'Agenzia delle Entrate e, per gli anni successivi, ai comuni interessati. Le predette comunicazioni sono effettuate entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento.
- 4. Il TEFA è riscosso dal Comune contestualmente alla tassa sui rifiuti (Tari) con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni.
- 5. Al comune spetta una commissione, posta a carico della città metropolitana impositrice, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi. Non sono prese in considerazione percentuali diverse di tale commissione eventualmente deliberate in precedenza, anche d'intesa con il presente Ente.

- 6. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia del 01/07/2020.
- 7. Per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate. La Struttura di gestione provvede al riversamento degli importi utilizzando i codici tributo stabiliti, alla città metropolitana competente per territorio, in base al codice catastale riportato nel modello F24.
- 8. Il TEFA è riversato alla città metropolitana al netto della commissione spettante al Comune di cui al comma 5.
- 9. Per quanto non disciplinato nel presente articolo si fa riferimento alla normativa vigente emanata ed emananda.

# <u>Art. 15 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione</u>

- 1. Al fine di conciliare la normativa TARI (legge 147/2013 come aggiornata dall'art. 1, comma 684, del D.L. 30/04/2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28/06/2019, n. 28) con le disposizioni ARERA (art. 6.1 dell'all. A alla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/Rif del 18/01/2022) si precisa che la denuncia TARI coincide con la richiesta di attivazione/variazione/cessazione del servizio non solo per le nuove utenze, ma anche per tutte le utenze già attive. Per esigenze di decoro urbano e di salute pubblica, il servizio viene reso anche in mancanza di denuncia TARI, fatta salva l'applicazione delle conseguenti sanzioni previste dalle norme di legge e regolamentari nei casi di omissione o infedeltà. Allo stesso modo, il servizio viene reso nel periodo che trascorre tra la presentazione della denuncia e l'eventuale efficacia "differita" per disposizione regolamentare e si interrompe in caso di cessazione effettiva o attivazione di nuova utenza.
- 2. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dal tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro 90 giorni dall'inizio dell'occupazione, detenzione o possesso, variazione e cessazione delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. Il termine di presentazione che determina l'applicazione di sanzioni e interessi per omessa o tardiva presentazione di dichiarazione resta comunque quello determinato dall'art. 1 comma 684 della Legge 147/2013 (30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo).
  - 3. La dichiarazione deve contenere:
    - a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
    - b) il Codice Fiscale;
    - c) dati catastali, numero civico di ubicazione;

- d) per le utenze non domestiche: la partita IVA
- e) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- f) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- g) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...) e nel caso di locazione dell'immobile copia del contratto di locazione ovvero i dati identificativi del proprietario (cognome nome, codice fiscale, residenza, recapito telefonico);
- h) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
- *i)* per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- j) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- k) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 5 del presente Regolamento;
- l) l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
- m) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree:
- n) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
- o) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
- p) le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
- q) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
- 3. La decorrenza della tariffa per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento.
- 4. La dichiarazione di cui al comma 2 è redatta sugli apposti modelli, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.
- 5. La cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere dichiarata al Comune nei termini indicati al comma 2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessazione nel termine sopra indicato. In caso di mancata dichiarazione l'obbligazione tributaria terminerà alla data in cui viene prodotta la dichiarazione di cessazione stessa, salvo che l'obbligazione tributaria non sia già stata assolta dal subentrante.
- 7. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile all'interno o verso altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data di

dichiarazione di cui al comma 5. Da quella data il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie il quale deve presentare la dichiarazione di cui al comma 2.

- 1. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi e servizi specifici.
- 2. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.
- 3. Il Comune rilascia, su richiesta dell'utente, ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.
- 4. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini del precedente sistema tributario di prelievo sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 5.

#### Art. 16 - Tributo giornaliero

- 1. È istituito il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
- 2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
- 3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'Allegato 2 al presente regolamento, maggiorata di un importo del 50 per cento, con un minimo di 2 €.
- 4. Qualora la classificazione contenuta nell'Allegato 2 del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica il disposto di cui all'art. 7 c. 2.
- 5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
- 6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.
- 7. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.

#### Art.17 - Riduzioni tariffarie

1. Per le utenze non stabilmente attive previste dal comma 659 dell'art. 1 della legge 147 del 27/12/2013 e s.m.i. la tariffa variabile è ridotta del 30% a condizione che le abitazioni siano tenute a disposizione da soggetti residenti e non, oppure del 45% per i soggetti iscritti all'A.I.R.E del Comune che abbiano dimora per più di 6 mesi all'anno all'estero e che vengano

utilizzate nel corso dell'anno per una durata non superiore a 90 giorni. Nella dichiarazione il soggetto passivo deve indicare di non cedere l'alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito.

- 2. La tariffa variabile delle utenze domestiche e non domestiche è ridotta, su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune e con effetto dal giorno successivo alla richiesta, del 30% se la distanza dal più vicino punto di raccolta eccede i 501 metri oppure del 45% se la distanza dal più vicino punto di raccolta eccede i 5001 metri calcolati lungo la viabilità ed accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale.
- 2bis La tariffa variabile delle utenze domestiche e non domestiche per i titolari iscritti all'albo dei compostatori è ridotta del 5%.
- 3. La tariffa è ridotta, limitatamente alla quota variabile, delle percentuali di seguito indicate per le utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti assimilati, avvalendosi di altro gestore. Le percentuali di riduzione possono essere applicate solo nel caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione (previsti per legge e dal regolamento comunale di assimilazione rifiuti) e siano destinati in modo effettivo e oggettivo al recupero:
  - ➤ 20%, nel caso di recupero fino al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
  - ➤ 40%, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
  - ➤ 60%, nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
  - ➤ 80%, nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti

La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui all'art. 7 comma 6, all'intera superficie imponibile; la riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il 31/01 dell'anno successivo a quello in cui tale recupero è stato effettuato. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al recupero nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

- 4. La riduzione di cui all'art. 1 c. 657 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. (legge di stabilità) non è applicabile in quanto il regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani art. 9 comma 1 stabilisce che il servizio pubblico di raccolta è esteso all'intero territorio comunale.
- 5. Ai sensi dell'art. 1 comma 656 della legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, la TARI è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa, limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.
- 6. Le richieste di riduzione di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato, devono essere effettuate entro 30 giorni dal loro verificarsi e produrranno effetti a decorrere dalla data di inizio dell'evento che dà diritto alla riduzione o, in mancanza, dalla data di presentazione della domanda.

7. Le riduzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, non sono cumulabili fra loro. La riduzione di cui al comma 2bis è cumulabile con quelle di cui ai commi 1, 2 e 3.

#### Art. 18 - Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa

1. Nell'Allegato 3 sono indicate le agevolazioni, contributi ed esenzioni sul tributo comunale specificamente previste dal Comune. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

#### Art. 19 - Riscossione

- 1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune di Pinasca che può avvalersi anche di un soggetto gestore del servizio per la gestione delle banche dati, l'elaborazione degli avvisi di pagamento e la rendicontazione degli incassi sulla base di apposite Convenzioni.
- 2. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere regolamentari e tariffarie relative alla TARI acquistano efficacia dalla data della effettuata pubblicazione a condizione che la pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui gli atti amministrativi si riferiscono. A tal fine le Deliberazioni devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all' art. 1, comma 3, del D.Lgs 28/09/1998, n. 360.
- 3. Ai sensi dell'art. 15 bis del D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019, il quale ha introdotto il comma 15-ter nell'art. 13 del D.L. 201/2011, a decorrere dall'anno di imposta 2020 i versamenti della Tari, la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in numero due rate aventi scadenza il 31 luglio e 5 dicembre oppure soluzione unica entro la prima rata (salvo conguagli).
- 4. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali o attraverso altre forme di pagamento previste dalla legge.
- 5. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento pre compilati, che specificano per ogni utenza le somme dovute a titolo di TARI, il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree sui cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata, le scadenze, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. L'avviso di pagamento può essere inviato per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
- 6. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, L. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme annue inferiori a euro 12,00. La somma di cui sopra s'intende

- comprensiva di Tefa, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.
- 7. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo.
- 8. Qualora la scadenza ricada nelle giornate non lavorative di sabato e domenica la scadenza è da intendersi prorogata di diritto al primo giorno lavorativo successivo alla scadenza originaria. Il Consiglio Comunale, annualmente, in sede di approvazione delle tariffe TARI può stabilire un numero di rate e scadenze diverse e valutare la richiesta di acconti. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento della tariffa TARI possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
- 9. Il versamento della prima rata si intende regolarmente effettuato se eseguito entro e non oltre 15 giorni dall'effettivo ricevimento dell'avviso di pagamento con annessi modelli precompilati, qualora la ricezione dei medesimi avvenga oltre il termine di versamento della prima rata.
- 10. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
- 11. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, saranno conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo mediante conguaglio compensativo. Nel caso di incapienza si provvederà ai relativi rimborsi.
- 12. Nell'ipotesi di dichiarazioni originarie di inizio possesso/detenzione presentate dopo l'emissione degli avvisi di pagamento, il Comune potrà inviare appositi avvisi di pagamento. In tal caso il versamento del tributo è effettuato in rate con scadenze indicate nei medesimi avvisi.
- 13. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, in caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede all' invio di un sollecito di pagamento contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato, con addebito delle spese di notifica. In caso di inadempimento si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel precedente articolo 30, con irrogazione della sanzione per omesso o insufficiente versamento oltre agli interessi di mora e spese di notifica.

#### Art. 20 - Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

#### Art. 21 - Controlli

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

- 2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
- 3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:
- a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
- b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
- c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.
- 4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

#### Art. 22 - Accertamento

- 1. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati d'ufficio, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2016 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti della legge 27/12/2019 n.160.
- 2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui al comma precedente, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
- 3. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tassa sui rifiuti, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso e contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento. L'avviso è sottoscritto dal funzionario designato dal Comune per la gestione della TARI. La firma autografa può essere sostituita dall' indicazione a stampa ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 549/1995. Le notifiche degli avvisi di accertamento sono effettuate, quando possibile, anche tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo disponibile sul portale INI-PEC.
  - 4. Gli avvisi di accertamento, devono contenere gli elementi identificativi:
    - del contribuente:
    - dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
    - dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;

- del tributo applicato e relativa deliberazione.
  - 5. Gli avvisi di accertamento devono altresì contenere:
    - l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
    - il nominativo del Responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
    - l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
    - l'indicazione delle modalità, del termine e dell' organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.
    - l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo del pagamento dell'importo in esso indicato, oppure, in caso di proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'Art. 19 del D. Lgs. 472/97, riguardante il versamento delle sanzioni;
    - l'indicazione che l'atto di accertamento costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;
- l'indicazione del soggetto che, decorsi i sessanta giorni del termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione forzata delle somme richieste.
- 6. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.
- 7. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica.
- 8. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

#### **Art. 23 - Riscossione coattiva**

- 1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario (sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 1 commi 792-804 della legge 160/2019), il Funzionario Responsabile della tassa procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
- 2. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'art. 1, comma 792, lettera d), della legge 160/19.
- 3. I soggetti legittimati alla riscossione forzata possono essere:
  - a. il Comune di Pinasca:
  - b. al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 del D.L.193/2016
  - c. ai soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 446/97.

- 4. Il Funzionario Responsabile della tassa individua i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.
- 5. Per quanto non specificato, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 791 e seguenti, della legge 160/19, secondo le modalità disciplinate nel Regolamento Comunale delle Entrate, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29/07/2020.

#### **Art. 24- Contenzioso**

- Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
- 2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- 3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
- 4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

#### Art. 25 - Sanzioni

- 1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore ai 90 giorni la sanzione di cui al primo capoverso è ridotta alla metà; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
- 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 4. In caso di presentazione della dichiarazione entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà.

- 5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 20 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
- 6. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 5 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- 7. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
- 8. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### Art. 26 - Interessi

- 1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale con una maggiorazione di tre punti.
- 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### Art. 27 - Rimborsi

- 1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al Comune, dalla richiesta di rimborso.
- 3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il funzionario responsabile dispone l'abbuono ovvero il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.

#### Art. 27 bis - Reclami e richieste scritte di informazioni

- 1. Le disposizioni del presente articolo, concernono esclusivamente l'osservanza delle prescrizioni dell'Autorità di regolazione ARERA in tema di qualità del servizio e non disciplinano il rapporto d'imposta;
- 2. Per reclamo scritto si intende ogni comunicazione scritta fatta pervenire al Comune (gestore delle tariffe e rapporti con l'utente), anche per via telematica, con la quale l'utente, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un'Associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con quanto disposto da norme legislative in materia, provvedimenti

amministrativi regionali o locali, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra gestore e utente, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e delle segnalazioni per disservizi;

- 3. Per richiesta di chiarimenti si intende ogni comunicazione scritta dell'utente con la quale si chiedono delucidazioni sui servizi;
- 4. Il modulo per il reclamo o richiesta di informazione scritti, scaricabile dal sito internet del Comune, disponibile presso i punti di contatto con l'utente, ovvero compilabile online, deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
  - a) Il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare il reclamo o la richiesta di informazione;
  - b) i dati identificativi dell'utenza, l'indirizzo, il codice utenza e la reperibilità dell'utenza;
  - c) il nome e cognome, il codice fiscale dell'utente, il codice utente e la reperibilità;
- d) la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo o richiede l'informazione;
  - e) il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica ai quali indirizzare la risposta;
- f) il servizio a cui si riferisce il reclamo o la richiesta di informazione (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti, raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade);
- 5. E' fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al gestore il reclamo o richiesta di informazione scritti senza utilizzare il modulo di cui al precedente comma, purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.
- 6. Gli operatori addetti al servizio telefonico o ai punti di contatto indicano all'utente le modalità per la presentazione dei reclami o richieste di informazione scritti;
- 7. Il gestore competente risponde ai reclami e richieste di chiarimenti entro trenta (30) giorni lavorativi, da computarsi dalla data di ricevimento. il Comune di Pinasca collocato nel quadrante 1, di cui all'art. 3 del TQRIF non ha l'obbligo della risposta.
- 8. Il Comune (gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti) per quanto di sua competenza adotta, criteri prudenziali nella classificazione di una segnalazione scritta inviata dall'utente, individuando come reclamo scritto tutti i casi in cui non sia possibile stabilirne la natura (richiesta di informazioni o reclamo).

#### Art. 28 – Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

#### Art. 29 - Entrata in vigore

- 1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388 e s.m.i., il presente regolamento:
  - entra in vigore il 1° gennaio 2023;
  - sarà inserito telematicamente, unitamente alla deliberazione di approvazione, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 e s.m.i.. ed ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge 22.12.2011, n. 214 e s.m.i..
- 2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria e va a sostituire il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 10.04.2014 e successive modifiche continuando quest'ultimo a trovare applicazione solo per le attività di verifica e controllo dei versamenti e degli adempimenti dovuti per gli anni precedenti.

#### **ALLEGATO 1**

#### **UTENZE DOMESTICHE**

#### **CLASSIFICAZIONE**

Categori a	Descrizione	
1	Domestiche un componente	
2	Domestiche due componenti	
3	Domestiche tre componenti	
4	Domestiche quattro componenti	
5	Domestiche cinque componenti	
6 o più	Domestiche sei o più componenti	

#### CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della **quota fissa** di un'utenza domestica è la seguente:

$$TFdom(n, s) = QUFdom \cdot S \cdot Ka(n)$$

$$QUFdom = \frac{CFTdom}{\sum_{n} S tot (n) \cdot Ka (n)}$$

**TFdom:** quota fissa (€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S

**QUFdom:** quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka.

Ka (n): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n)

CFTdom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

S tot (n): superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

#### CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza domestica è la seguente:

 $TVdom = QUVdom \cdot Kb(n) \cdot CUdom$ 

**TVdom:** quota variabile(€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

**QUVdom:** quota unitaria (kg) determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)

$$QUVdom = QTOTdom$$

$$\Sigma_n N(n) \cdot Kb(n)$$

QTOTdom: quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

N (n): Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

**Kb** (n): Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza

**CUdom:** Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

CVTdom: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche

# **ALLEGATO 2**

## **UTENZE NON DOMESTICHE**

## **CLASSIFICAZIONE**

Cat.	Descrizione		
1	Musei, biblioteche, cuole, associazioni, luoghi di culto		
2	Campeggi, distributori carburanti		
3	Stabilimenti balneari		
4	Esposizioni, autosaloni		
5	Alberghi con ristorante		
6	Alberghi senza ristorante		
7	Case di cura e riposto		
8	Uffici, agenzie, studi professionali		
9	Banche ed istituti di credito		
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli		
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze		
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)		
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto		
14	Attività industriali con capannoni di produzione		
15	Attività artigianali di produzione beni specifici		
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie		
17	Bar, caffè, pasticceria		
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari		
19	Plurilicenze alimentari e/o miste		
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante		

21 Discoteche, night club

#### CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:

TFndom (ap,  $S_{ap}$ ) = QUFndom ·  $S_{ap}$  (ap) · x Kc (ap)

QUFndom = 
$$\frac{\text{CFTndom}}{\sum_{ap} S \text{ tot }_{(ap)} \cdot \text{Kc } (ap)}$$

**TFndom:** quota fissa  $(\in)$  della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a  $S_{ap}$ 

**QUFndom:** quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc.

CFTndom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

S<sub>ap</sub>: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

**Kc**: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

#### CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza non domestica è la seguente:

TVndom (ap, 
$$S_{ap}$$
) = (CUndom ·  $S_{ap}$ (ap) · Kd (ap)

**TVndom (ap, S\_{ap}):** quota variabile( $\in$ ) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a  $S_{ap}$ 

**CUndom:** costo unitario (€/kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

CVTndom: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche

QTOTndom: quantità totale, espressa in kg, di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

S ap: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

**Kd (ap):** coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.

# **ALLEGATO 3**

## AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI - ESENZIONI

Riduzione	Descrizione	Modalità applicazione
30%	Riduzione distanza cassonetto oltre i 501 metri	Applicata sulla parte variabile della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta eccede i 501 metri calcolati lungo la viabilità ed accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale.
45%	Riduzione distanza cassonetto oltre i 5001 metri	Applicata sulla parte variabile della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta eccede i 5001 metri calcolati lungo la viabilità ed accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale.
5%	Riduzione utenze con iscrizione all'albo dei compostatori	Applicata sulla parte variabile della tariffa